



**TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Sez. monocratica del lavoro*

**VERBALE EX ART. 429 C.P.C.**

UDIENZA DEL 19 maggio 2022 avanti al  
Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,  
all'esito del procedimento di trattazione  
scritta di cui all'art. 221, comma 4, l.  
77/20, nella causa iscritta al N. 1583/21 R.G.  
e promossa da..... (Avv. ti M. Riommi, D. Verduchi e  
A. Pesenti)

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione**

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

**Repubblica Italiana**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,  
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.  
77/20, le note di trattazione scritta, le  
conclusioni delle parti, nonché i motivi a  
sostegno, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

*nel nome del popolo italiano*

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento  
del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;





### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato .....conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio dal momento della prima assunzione con contratto a tempo determinato e per sentirlo conseguentemente condannare ad inquadrarlo nella fascia stipendiale conseguente a tale riconoscimento, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 733,65.

La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2013 quale collaboratrice scolastica, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre come collaboratrice scolastica, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dall'8.11.2002 al 30.6.2013.

In particolare la ricorrente lamentava di aver ottenuto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di soli 5 anni, 0 mesi e 21 giorni, a fronte dei 6 anni, 4 mesi, 22 giorni effettivamente prestati ai fini della ricostruzione della carriera.

La ricorrente, nel richiamare la disciplina sulla ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva





1999/70 che prevede un divieto generale di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.

Il Ministero, dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione delle pretese (quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Per quanto attiene alla domanda di valorizzazione degli interi periodi di lavoro a termine e di condanna al pagamento delle differenze stipendiali va ricordato che secondo l'art. 4 dell'Accordo Quadro solo in mancanza di "ragioni oggettive" che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con



contratti a termine ha diritto alla stessa  
progressione



stipendiale di quello assunto con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato. Nell'ambito del diritto nazionale, la ricostruzione della carriera del personale docente non di ruolo avviene in base all'art. 485, primo comma, d.lgs. 297/1994 (da leggere unitamente alla previsione dell'art. 4 c. 3 l. 399/1988) secondo cui "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".

L'art. 489, primo comma, d.lgs. 297/1994, stabilisce che "ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno







dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione". In proposito, in base all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Sull'argomento, la Suprema Corte ha recentemente affermato che "la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei



docenti a tempo



determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche" (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

La Corte ha quindi "escluso che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei puntiche precedono" (così, in motivazione, cass. civ.31149/19).

In particolare, la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta, ragion per cui "l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva" (così, inmotivazione, cass. civ. 31149/19).

Spiega quindi la Corte che "nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485



d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto



5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile" (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

Analoghi principi sono stati affermati con riferimento al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, tenuto che secondo l'art. 569 d.lgs. 294/97 "il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in



quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Così inquadrati i principi, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera, alla ricorrente sono stati riconosciuti, all'atto della ricostruzione della carriera, 5 anni e 21 giorni utili ai fini sia giuridici che economici, oltre a 6 mesi e 10 giorni valevoli solo ai fini economici ed utilizzabile nell'ambito della successiva progressione stipendiale di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88 (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

A fronte di ciò la ricorrente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, rivendica 6 anni, 4 mesi e 22 giorni di servizio effettivamente prestato, utile ai fini della progressione stipendiale e rispetto ad esso l'amministrazione, nell'ambito delle considerazioni circa l'anzianità più favorevole, contesta l'utilizzabilità di un periodo di 6 mesi (dall'1.1.2013 al 30.6.2013, pacificamente non utile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

b) d.p.r. 122/13) e di un ulteriore periodo di 3 mesi e 21 giorni (in quanto già compreso nei 4 mesi di ruolo giuridico riconosciuto a seguito della retrodatazione della nomina all'1.9.2021). Tali considerazioni sono corrette e di conseguenza, pur muovendosi dal calcolo offerto dalla ricorrente, il servizio effettivamente prestato, utile ai fini della



progressione



stipendiale risulterebbe pari a 5 anni, 7 mesi e 1 giorno.

Per il resto, l'amministrazione sostiene che l'anzianità riconosciuta alla ricorrente, sommando quella utile ai fini giuridici ed economici a quella utile solo ai fini economici, sarebbe identica a quella rivendicata dalla docente, riparametrata alla luce delle sopra esposte decurtazioni.

Tale ragionamento non può essere condiviso, posto che l'anzianità ai fini sia giuridici che economici riconosciuta dal Ministero è leggermente inferiore rispetto a quella che la ricorrente può effettivamente vantare senza gli abbattimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/94 e ciò ha comportato un ritardo nell'attribuzione della posizione stipendiale di aa. 9, come riconosciuto dal Ministero.

E' vero che l'anzianità utile ai soli fini economici sarebbe recuperata al maturarsi del ventesimo anno di servizio, secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, DPR 399/88 per cui, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei







conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Tuttavia, risulta abbastanza evidente che è più favorevole il riconoscimento, sin dal momento della ricostruzione della carriera e sotto forma di anzianità utile ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio effettivamente prestato (senza gli abbattimenti di cui all'art.

569 d.lgs. 297/94), perché ciò consente una più rapida progressione stipendiale.

E' però ovvio che la medesima anzianità non può essere utilizzata doppiamente, per cui, una volta ammesso che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale maturato durante i rapporti a termine senza gli abbattimenti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/94, non potrà più vantare alcuna anzianità utile ai fini solo economici, essendo stata interamente ricompresa nell'ambito della complessiva anzianità utile ai fini sia giuridici che economici.

In altri termini, lo stesso periodo non può essere utilizzato prima al momento della ricostruzione della carriera nell'ambito anzianità utile ai fini sia giuridici che economici e poi, successivamente, come anzianità utile solo ai fini economici secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88.





Del resto, la stessa Corte di cassazione ha escluso che l'assunto a tempo determinato possa pretendere l'applicazione di una commistione di regimi, ragione per cui, ove la ricorrente abbia già avuto l'adeguamento stipendiale conseguente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, l'amministrazione potrà procedere ad un eventuale conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante per effetto dell'odierno accertamento. In definitiva, meritando adesione i conteggi elaborati dall'amministrazione, organo tecnico particolarmente competente nella materia, va accertato il diritto della ricorrente alla posizione di anni 9 a decorrere dal 30.1.2017, con diritto alle differenze retributive pari ad € 733,65 (somma ritualmente dedotta e non contestata), oltre alle successive maturante ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese processuali, liquidate per l'intercome in dispositivo tenuto conto della serialità della questione, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causaiscritta al n. 1583/21 r.g.:

1) dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione nella posizione stipendiale di anni 9 a decorrere dal 30.1.2017 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in



persona del Ministro pro tempore, al pagamento,  
in favore della ricorrente, delle differenze



retributive pari ad € 733,65, oltre alle successive maturante ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

3) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Bergamo, 19 maggio 2022

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Monica Bertoncini

